

VIS LESIVA

Anche solo esaminando le foto in atti, si rileva ictu oculi che, per i modesti danni riportati dall'auto degli attori, è prima ancora che improbabile proprio per sé impossibile che alla parti attrici siano derivate lesioni e tanto meno postumi invalidanti di natura permanente. L'urto è infatti modesto anzi modestissimo ed appare evidente che è rimasto ben lontano dalla "classica" forza di 4G, soglia d'impatto appena sufficiente per provocare lesioni ed ancor più danni permanenti. Né potrà ritenersi, con il ctp di parte attrice, che, nonostante il ridottissimo danno all'auto, possa esservi comunque stato un risentimento lesivo tale da provocare lesioni e l'insorgenza di postumi invalidanti di natura permanente. Come detto, è lo stesso gdp che, con giudizio autonomo, ritiene il danno subito dall'auto condotta dalla parte che trasportava gli attori per sé insufficiente, per evidente carenza di vis lesiva, a cagionare lesioni, tanto più postumi permanenti. Né sarebbe occorsa od anche solo stata utile una ctu medico-legale dato che la stessa avrebbe evidenziato l'astratta verosimiglianza dei disturbi accusati dagli attori - peraltro non riscontrabili diagnosticamente - senza alcuna possibilità di sicura verifica (neppure con una ulteriore ctu cinematica) della sufficiente vis lesiva dell'urto, potendo in proposito, in senso negativo, bastare il giudizio del gdp secondo la propria esperienza, non tecnica ma sufficiente ad esprimere tale giudizio senza esitazioni. Risulta insomma evidente - ripetes - ictu oculi la totale assenza di vis lesiva dell'urto relativamente ai disturbi lamentati dalle parti attrici. I danni all'auto (anzi ad entrambe le auto) sono troppo modesti e quindi l'urto è stato troppo lieve per provocare lesioni alle parti attrici e men che meno postumi di natura invalidante. Ciò il gdp ritiene senza istruttoria e ctu, in base alle foto disponibili in atti, dalle quali si rilevano con fatica modestissimi danni (del resto quantificabili in ridottissima misura infima) che non possono assolutamente aver provocato lesioni anche lievi alle parti attrici. Per tali ragioni la domanda attrice deve essere respinta.

Sent. 615/11 GdP Montecchio Emilia 14.04.11

Sent. 1902/12 del 9.11.12 Trib. RE Dr. Marini (conferma predetta sentenza appellata)

L'art. 2727 c.c. stabilisce che "le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato". In virtù di esse, denominate da risalente ma autorevole dottrina anche "prove congetturali", il giudice può, utilizzando le c.d. massime di esperienza, inferire l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto ignoto dai fatti noti a sua disposizione. Per quello che qui interessa, proprio sulla base di detto ragionamento inferenziale, il giudice di pace ha ritenuto di poter dedurre dalle fotografie dell'auto tamponante e da quella dell'auto tamponata (fatto noto) l'inesistenza di postumi invalidanti derivanti dal tamponamento (fatto ignoto). La valutazione del giudice di pace appare del tutto ragionevole, solo che si presti attenzione, non tanto allo stato dell'autovettura tamponante (il paraurti anteriore appare comunque intonso) quanto il paraurti della Fiat Idea, anch'esso privo di significativi segni che lascino presupporre un urto violento.